SPETT.LE

## ANACI PROVINCIA DI BOLOGNA

## ANACI REGIONE EMILIA ROMAGNA

Bologna, 24 aprile 2019

**Oggetto: Omessa comunicazione all’ENEA per gli interventi di recupero senza sanzioni.**

 Con la Risoluzione n. 46 del 17 arile u.s. l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l’omessa comunicazione** dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio (detrazione IRPEF del 50% *ex* art.16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, seppur obbligatoria per il contribuente, non determina l’applicazione di alcuna sanzione né la perdita del diritto alla detrazione fiscale.

 Si ricorda che il suddetto adempimento previsto dal comma 2-*bis* dell’art. 16 del DL 63/2013, è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2018 (art.1 comma 3 lett. b) n.4) L. 205/2017), al fine di consentire ad Enea il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione dei suddetti interventi.

 Si tratta pertanto di un’importante presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, peraltro attesa dagli operatori, dopo che anche il ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 3797/2019, si era espressa in tal senso nella considerazione che l’art. 16, comma 2-bis, del DL 63/2013 citato non prevede alcuna sanzione nel caso di mancata trasmissione della suddetta comunicazione all’Enea. L’Agenzia, inoltre, ha precisato che poiché fra gli adempimenti da porre in essere ai fini di usufruire della detrazione fiscale del 50%, stabiliti dall’art. 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, non è compresa la mancata o tardiva trasmissione dei dati all’Enea prevista dal citato art. 16, comma 2-bis DL 63/2013, l’inosservanza di tale adempimento non comporta la perdita del diritto alla suddetta detrazione fiscale.

 Resta invece pienamente vigente la sanzione della perdita dell’agevolazione fiscale per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-349 dell’art.1 della L. 296/2006 in caso di omessa comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati relativi agli interventi eseguiti. La sua omissione può essere sanata solo inviando la comunicazione entro il termine della dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, pagando la sanzione di euro 250 (Circ. AE n. 7 del 27/4/2018 e n. 13 del 9/5/2013).

Studio Calzolari